



**COMUNE DI
BARBERINO DI MUGELLO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
SUI LUOGHI ED I LOCALI IN CUI SI SVOLGE IL GIOCO**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 - DEFINIZIONI
ART. 3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 4 - UBICAZIONE DEI LOCALI
ART. 5 - REQUISITI DEI LOCALI
ART. 6 - SOMMINISTRAZIONE NELLE SALE GIOCHI E NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 88 TULPS
ART. 7 - APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
ART. 9 - VIGILANZA E SANZIONI
ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO
ART. 11 - APPLICABILITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Tenuto conto di quanto accertato mediante apposita "Relazione istruttoria inerente l'impatto urbanistico e sociale dell'intrattenimento mediante giochi leciti sul territorio del Comune di Barberino di Mugello", il presente Regolamento disciplina:

- a)** l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali aventi per oggetto il gioco lecito;
- b)** l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 TULPS, da collocare negli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS;
- c)** le modalità di offerta di gioco e le informazioni da diffondere presso il pubblico dei consumatori.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Approvazione con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.

b) Regolamento di Esecuzione del TULPS: il regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS.

c) AAMS: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

d) Giochi Leciti: tutti giochi la cui installazione e offerta è consentita dalla normativa vigente.

e) Sale Giochi: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del TULPS allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e comma 7 del TULPS, nonché di altri eventuali apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper.

f) Esercizi ex art. 88 TULPS: gli esercizi autorizzati dalla Questura competente ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, aventi ad oggetto attività di gioco prevalente od esclusiva, tra i quali si devono annoverare:

- le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della Legge 311/2004, e ss.mm.ii.;

- le agenzie per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 169/1998, all'articolo 38, comma 4, del D. Lgs. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006, n. ed all'articolo 1-bis del D.L. 149/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 184/2008 e ss.mm.ii.;

- gli esercizi dediti al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS ed all'articolo 9, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 febbraio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S." e ss.mm.ii.;

- le sale bingo di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n.29 e ss.mm.ii.

g) Superficie di somministrazione: la superficie destinata al consumo sul posto di alimenti e bevande. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.

h) Superficie dedicata al gioco: la superficie destinata alla commercializzazione di prodotti da gioco compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non vi rientra la superficie di somministrazione e quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi.

i) Superficie utile complessiva: la somma delle superfici di cui alle lettere g) ed h).

l) Superficie lorda: l'intera superficie del locale.

ART. 3 - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. Gli esercizi ex art. 88 TULPS, così come definiti all'art. 2 del presente Regolamento, sono soggetti ad apposita autorizzazione da richiedere alla Questura competente. Per tali attività non deve essere presentata segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all'amministrazione comunale.

2. Le sale giochi, così come definite all'art. 2 del presente Regolamento, sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nel caso di apertura, ampliamento, trasferimento di sede, variazione di altre condizioni sostanziali di esercizio dell'attività.

3. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al precedente comma deve essere corredata dai seguenti dati e dichiarazioni:

a) Dati anagrafici del richiedente.

b) Dati dell'impresa.

c) Dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82 Legge 220/2010 e ss.mm.ii.

d) Dichiarazioni e documentazione relative al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, urbanistica ed igienico-sanitaria, prevenzione incendi e sicurezza, ivi inclusa la sorvegliabilità dei locali.

e) Dichiarazioni relative ai requisiti ed all'ubicazione dei locali adibiti all'attività previsti dal presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto previsto agli articoli 4 e 5.

f) Planimetria 1:100 e relazione tecnica descrittiva dei locali e delle attività ivi esercitate, con particolare riferimento all'insegna di esercizio ed alla superficie lorda distinta in: superficie utile; superficie dedicata al gioco divisa nelle aree dedicate alle diverse tipologie di gioco; eventuale superficie di somministrazione; superficie destinata a parcheggio a servizio dell'attività.

g) Planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica, nonché le aree e gli insediamenti confinanti, adiacenti o prossimi per una distanza di almeno 300 metri da misurarsi secondo quanto stabilito nell'articolo 4.

h) Valutazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato.

i) Dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed il rispetto delle prescrizioni vigenti con riferimento al numero ed alla tipologia dei giochi installati.

l) Dichiarazione attestante, per ciascun apparecchio di gioco installato, il possesso del nullaosta per la distribuzione e la messa in esercizio.

m) Dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e ss.mm.ii.

4. In caso di subingresso nella gestione o nella titolarità dell'azienda senza modifiche inerenti i locali e le attività, la segnalazione di inizio attività (SCIA) deve essere presentata entro 60 giorni unitamente alla sola dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di

trasferimento della medesima attività. Nel caso in cui il subingresso comporti tali modifiche, si applicano invece le previsioni di cui al comma precedente.

5. Nel caso di mera variazione degli apparecchi da intrattenimento installati presso l'esercizio, la segnalazione di inizio attività (SCIA) deve essere presentata unitamente all'elenco aggiornato delle medesime attrazioni, con allegate le sole dichiarazioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 3.

6. La cessazione dell'attività, nonché le variazioni del legale rappresentante, della denominazione o ragione sociale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività, sono soggette a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, senza presentazione di nuova SCIA. La comunicazione deve contenere apposita dichiarazione di eventuali nuovi soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali.

ART. 4 - UBICAZIONE DEI LOCALI

1. Le sale giochi e gli esercizi ex art. 88 TULPS, così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento:

a) Non possono essere ubicati nei centri storici del Capoluogo, di Galliano e di Cavallina, così come individuati dal vigente strumento urbanistico.

b) Non possono essere ubicati in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.

c) Devono essere posti esclusivamente al piano terra con accesso diretto dalla pubblica via e non possono essere ubicati in unità immobiliari sottostanti, confinanti e/o adiacenti a civili abitazioni.

d) Non possono essere ubicati all'interno o ad una distanza inferiore a mt. 300 dai seguenti luoghi:

- scuole di ogni ordine e grado e strutture similari a carattere educativo e/o ricreativo;
- ospedali ed altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità socio assistenziali, quali, a titolo meramente esemplificativo: centri di recupero, case di cura, case di riposo, residenze sanitarie assistenziali e strutture similari;
- sedi operative di associazioni di volontariato;
- luoghi di culto e cimiteri.

Le distanze si calcolano in base all'itinerario pedonale più breve tra l'accesso dell'esercizio e quello del relativo luogo.

ART. 5 - REQUISITI DEI LOCALI

1. I locali destinati ad ospitare sale giochi ed esercizi ex art. 88 TULPS, così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento:

a) Devono essere in possesso dei requisiti previsti dai vigenti Regolamenti urbanistico ed edilizio oltre che dalle altre norme di settore, con particolare riferimento alla destinazione d'uso. Fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 6, comma 2, il locale dovrà essere dotato di almeno due servizi igienici con antibagno conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

b) Devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sanità, di abbattimento delle barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità dei locali.

c) Devono rispettare i limiti di rumorosità previsti dalle vigenti disposizioni normative e dal vigente Piano comunale di classificazione acustica, anche mediante insonorizzazione dei locali ed eventuali sistemi di regolazione automatica delle emissioni sonore degli apparecchi.

d) Devono rispettare gli standard inerenti i parcheggi previsti dal vigente Regolamento urbanistico.

ART. 6 - SOMMINISTRAZIONE NELLE SALE GIOCHI E NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ART. 88 TULPS

1. Le attività di sala giochi e quelle di cui all'art. 88 TULPS devono essere esercitate in locali distinti e separati da quelli nei quali viene esercitata attività di somministrazione ai sensi dell'articolo 42

della L.R. 28/2005. Tra i due locali non devono esistere varchi di passaggio. Devono altresì rimanere distinti e differenziati l'apparato organizzativo ed il personale impiegato nelle due attività, evitando fenomeni di commistione e/o cogestione.

2. Le attività di sala giochi e quelle di cui all'art. 88 TULPS possono essere esercitate congiuntamente all'attività di somministrazione nel solo caso previsto dall'articolo 48 della L.R. 28/2005 - somministrazione congiunta e recessiva rispetto ad attività di gioco prevalente - previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e purchè sussistano i seguenti requisiti:

a) L'attività di somministrazione non deve essere indicata nell'insegna e non deve essere pubblicizzata.

b) L'area di somministrazione non deve essere accessibile direttamente dalla pubblica via e non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.

c) L'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso del locale nel quale si svolge l'attività di gioco.

d) L'attività di somministrazione deve avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l'attività prevalente di gioco.

e) La superficie di somministrazione non deve essere superiore al 25% della superficie dedicata al gioco.

f) L'attività di somministrazione deve essere esercitata, previa presentazione di apposita notifica sanitaria, in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie previste dal vigente Regolamento comunale di igiene in materia di alimenti e bevande per le normali attività di somministrazione.

ART. 7 – APPARECCHI INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

1. Oltre che nelle sale giochi e negli esercizi ex art. 88 TULPS, così come definiti ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del TULPS, nel rispetto delle proporzioni e dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, possono essere installati anche negli esercizi diversi dalle sale giochi che esercitano l'attività in base al comma 1 dell'art. 86 del TULPS (quali, a mero titolo esemplificativo, gli esercizi di somministrazione e le strutture ricettive) senza ulteriori adempimenti eccetto la richiesta della tabella dei giochi proibiti.

2. I medesimi apparecchi da gioco possono inoltre essere installati in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui al precedente comma, nonché presso circoli privati, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

3. A tutti gli esercizi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni inerenti i parametri numerico quantitativi, le prescrizioni ed i criteri per l'installazione degli apparecchi da gioco previsti dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 ottobre 2003, del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo devono possedere, oltre che i requisiti comunque previsti per l'esercizio della loro attività prevalente, i seguenti ulteriori requisiti:

a) requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS 9 settembre 2011, recante nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e ss.mm.ii.;

b) requisiti prescritti dalle disposizioni normative valevoli in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi e sicurezza, ivi inclusa la sorvegliabilità dei locali.

c) rispetto della disciplina valevole in materia di inquinamento acustico, ivi inclusa l'eventuale presentazione della valutazione d'impatto acustico a firma di tecnico abilitato;

d) possesso del nullaosta per la distribuzione e la messa in esercizio inerente ciascun apparecchio di gioco installato;

e) iscrizione nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e ss.mm.ii.

5. L'utilizzo degli apparecchi da gioco è consentito solo durante l'orario di apertura degli esercizi in cui sono collocati.

6. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, non possono in alcun caso essere installati negli esercizi di cui al presente articolo qualora gli stessi si trovino all'interno dei luoghi espressamente richiamati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del presente Regolamento.

7. In tutti gli esercizi di cui al presente articolo è sempre e comunque vietata l'installazione degli apparecchi da gioco individuati alla lettera b) del comma 6 dell'articolo 110 del TULPS.

ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

1. In conformità a quanto previsto dal D.L. 158/2012, convertito con Legge 189/2012 e ss.mm.ii., è vietata, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la pubblicità del gioco con vincite in denaro. E' altresì vietato l'utilizzo di insegne recanti la denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili che possano costituire indebite forme pubblicitarie.

2. Ai sensi del TULPS, nei locali in cui si pratica il gioco devono essere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione o la segnalazione certificata di inizio dell'attività; la tabella dei giochi proibiti adottata dal Questore e debitamente vidimata dal Comune; la tariffa ed il regolamento inerenti ciascun gioco.

3. Come previsto dall'art. 110 del TULPS e dal D.L. 158/2012, convertito con Legge 189/2012 e ss.mm.ii., ai minori di anni diciotto sono vietati l'utilizzo degli apparecchi di cui al comma 6 dell'articolo 110 del medesimo TULPS, nonché l'ingresso e la permanenza nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro. Tale divieto deve essere segnalato in ciascun punto di accesso alle predette aree. Ai minori di anni quattordici che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci non è comunque consentito l'ingresso e la permanenza nelle sale giochi e negli esercizi ex art. 88 TULPS. Il gestore dell'esercizio deve identificare gli avventori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento e vigilare sul rispetto del divieto di cui al presente comma.

4. In base al D.L. 158/2012, convertito con Legge 189/2012 e ss.mm.ii., idonee formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita, devono essere applicate sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo TULPS, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse.

5. Ai sensi del D.L. 158/2012, convertito con Legge 189/2012 e ss.mm.ii., i gestori sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.

6. L'orario di apertura delle sale giochi e degli esercizi ex art. 88 TULPS è disciplinato con apposita ordinanza sindacale da adottarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000. E' obbligatorio esporre all'esterno dei locali un cartello indicante gli orari di apertura e di chiusura.

7. I giochi offerti o installati presso gli esercizi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni e ai limiti numerici stabiliti dal TULPS e dalle altre disposizioni vigenti in materia di giochi. Su ciascun apparecchio da gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del TULPS, devono essere permanentemente apposti il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio.

8. In conformità a quanto previsto dal TUEL e dall'articolo 18 del suo Regolamento di esecuzione, le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne degli esercizi nei quali si svolge il gioco, devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso di lingue straniere, purchè alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti.

9. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – AAMS del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii., è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del TULPS o di altre attrezzature strumentali all'esercizio dei giochi, nelle aree esterne ai locali di esercizio del gioco.

ART. 9 - VIGILANZA E SANZIONI

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal TULPS e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia, ogni violazione del presente regolamento è soggetta - oltre che all'applicazione delle norme in materia penale qualora il fatto costituisca reato - ad una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7/bis del D.Lgs. 267/2000. La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge 689/81, tenuto conto della gravità delle singole violazioni, con riferimento alla predetta sanzione pecuniaria può prevedere un diverso e differenziato importo del pagamento in misura ridotta.

2. Al procedimento di applicazione delle sanzioni previste nel precedente comma si applicano la Legge 689/81 e ss.mm.ii., oltre che la L.R. 81/2000 e ss.mm.ii., nonché le altre norme procedurali vigenti in materia di sanzioni amministrative.

ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO E DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

2. Le previsioni di cui al presente regolamento ed i riferimenti normativi in esso contenuti si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni inerenti la materia dei giochi pubblici.

ART. 11 - APPLICABILITA' ED ENTRATA IN VIGORE

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, gli esercizi e le attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi entro 60 giorni.

2. Gli articoli 4 e 5 si applicano ai nuovi esercizi ed alle nuove attività. Costituisce nuova attività anche quella autorizzata ex art. 88 del TULPS in un locale nel quale già si esercitava l'attività di sala giochi in base all'art. 86 del TULPS. Gli articoli 4 e 5 si applicano altresì ai casi di ampliamento, trasferimento di sede e variazione di altre condizioni sostanziali di esercizio delle attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore del Regolamento. Non si applicano invece ai casi di subingresso nell'attività che non comportino modifiche.